



OGGETTO: INCENDI DI BOSCHI E PASCOLI.

Attività di prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi
Adozione del Catasto comunale degli incendi per l'anno 2017-2018-2019 E 2020.
AVVISO PUBBLICO DI DEPOSITO ATTI.

IL SINDACO

Vista la Legge 21 novembre 2000 n° 353 e succ. mod. ed int., "Legge quadro in materia di incendi boschivi";
Vista la Legge Regionale 22 febbraio 2005 n° 13 "Norme per la protezione dei boschi dagli incendi";
Vista l'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n° 3624 del 22 ottobre 2007 recante "Disposizioni urgenti di protezione civile";

RENDE NOTO

1. Le zone boscate ed i pascoli del territorio comunale i cui soprassuoli siano stati percorsi dal fuoco non possono avere una destinazione diversa da quella preesistente all'incendio per almeno quindici anni. In tali aree è comunque consentita la costruzione di opere pubbliche necessarie alla salvaguardia della pubblica incolumità e dell'ambiente secondo le disposizioni legislative e regolamentari vigenti;
2. In tutti gli atti di compravendita di aree e immobili situati nelle predette zone percorse dal fuoco, stipulati entro quindici anni dal verificarsi dell'incendio, deve essere espressamente richiamato il vincolo indicato al precedente punto 1), pena la nullità degli atti stessi;
3. E' inoltre vietata per dieci anni, sui predetti soprassuoli percorsi dal fuoco, la realizzazione di edifici nonché di strutture e infrastrutture finalizzate ad insediamenti civili e ad insediamenti produttivi, fatti salvi i casi in cui detta realizzazione sia stata prevista in data precedente l'incendio, dagli strumenti vigenti in tale data;
4. Sono inoltre vietate per cinque anni, sui predetti soprassuoli percorsi dal fuoco, le attività di rimboschimento e di ingegneria ambientale sostenute con risorse finanziarie pubbliche, salvo specifica autorizzazione concessa dal Ministro dell'Ambiente, per le aree naturali e protette statali, o dalla Regione competente, negli altri casi per documentate situazioni di dissesto idrogeologico e nelle situazioni in cui sia urgente un intervento per la tutela di particolari valori ambientali e paesaggistici;
5. Sono altresì vietati per dieci anni, limitatamente ai soprassuoli delle zone boscate percorse dal fuoco, il pascolo e la caccia;
6. Questo Comune, ai sensi dell'art. 10, comma 2) della Legge 21/11/2000, n° 353 e dell'art. 5 della Legge Regionale 22/02/2005, n° 13 ha provveduto a censire, tramite apposito catasto, i **soprassuoli percorsi dal fuoco negli anni 2017 - 2018 - 2019 e 2020**, per l'applicazione delle disposizioni e prescrizioni elencate nei precedenti punti da 1) a 5), avvalendosi anche dei rilievi effettuati dal Corpo Forestale dello Stato. **Con Deliberazione di Consiglio Comunale n° 7 del 27/04/2022** il predetto Catasto è stato adottato. Gli elaborati costituenti il predetto Catasto sono depositati, presso l'Ufficio Tecnico Comunale, per n° 30 (trenta) giorni consecutivi decorrenti dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune del presente avviso di deposito. Durante i predetti 30 (trenta) giorni chiunque ha facoltà di prenderne visione negli orari di ufficio; nel suddetto periodo di deposito e non oltre, potranno essere presentate osservazioni da parte degli interessati e/o degli Enti o Organismi istituzionali competenti, le quali dovranno essere avanzate, per iscritto, al protocollo generale del Comune;
7. Decorso il suddetto termine, il Comune valuterà le eventuali osservazioni presentate regolarmente e nei termini prescritti e, entro i successivi n° 60 (sessanta) giorni, approverà definitivamente il Catasto dei soprassuoli già percorsi dal fuoco, sui quali saranno applicati i divieti e le prescrizioni indicate nei precedenti punti da 1) a 5); pertanto è utile la più attiva partecipazione da parte di tutta la cittadinanza e di chi ne abbia interesse, ai fini di una corretta individuazione delle effettive aree percorse dagli incendi, onde evitare spiacevoli prescrizioni e divieti su terreni che risultassero effettivamente non interessati dagli incendi e che fossero stati inseriti nelle perimetrazioni del suddetto Catasto Incendi a causa di spiacevoli, ma possibili, errori nei dati forniti;
8. Il suddetto catasto comunale dei soprassuoli percorsi dal fuoco sarà aggiornato annualmente da questa Amministrazione, sulla base degli incendi che si verificheranno nel territorio comunale di competenza. E' ammessa la revisione degli elenchi definitivi dei soprassuoli già percorsi dal fuoco nell'ultimo quinquennio con la cancellazione delle prescrizioni relative ai divieti elencati ai precedenti punti da 1) a 5) solo dopo che saranno trascorsi i periodi rispettivamente indicati, per ciascun divieto, dai medesimi punti da 1) a 5);
9. Nel caso di trasgressioni al divieto di pascolo su soprassuoli delle zone boscate percorsi dal fuoco di cui al precedente punto 5), si applica una sanzione amministrativa per ogni capo, non inferiore ad € 30,99 e non superiore ad € 61,97 e nel caso di trasgressione al divieto di caccia si applica una sanzione amministrativa non inferiore ad € 206,58 e non superiore ad € 413,17;
10. Nel caso di trasgressioni al divieto di realizzazione di edifici nonché di strutture e infrastrutture finalizzate ad insediamenti civili e ad attività produttive su soprassuoli percorsi dal fuoco indicato al precedente punto 3), si applica l'art. 44 comma 1, lett. C), del DPR 06/06/2001 n° 380 (Arresto fino a due anni e ammenda da € 30.986,00 ad € 103.290,00). Il giudice, nella sentenza di condanna, dispone la demolizione dell'opera e il ripristino dello stato dei luoghi a spese del responsabile;
11. Nelle aree e nei periodi a rischio di incendio boschivo determinati dagli atti amministrativi approvati dagli organi competenti, sono vietate tutte le azioni, individuate ai sensi dell'art. 3, comma 3) lett. f) della Legge 21/11/2000, n° 353 determinanti anche solo potenzialmente l'innescio di incendio;
12. Per le trasgressioni ai divieti indicati al precedente punto 11) si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma non inferiore ad € 1.032,91 e non superiore ad € 10.329,14. Tali sanzioni sono raddoppiate nel caso in cui il responsabile appartenga a una delle categorie descritte all'art. 7 commi 3) e 6) della Legge 21/11/2000, n° 353;
13. In caso di trasgressione ai divieti indicati al precedente punto 11) da parte di esercenti attività turistiche, oltre alla sanzione indicata al precedente punto 12), è disposta la revoca del provvedimento amministrativo che consente l'esercizio delle attività stesse;
14. In ogni caso si applicano le disposizioni contenute nella parte VI del D.Lgs. 03/04/2006, n° 152 sul risarcimento del danno ambientale, alla cui determinazione concorrono l'ammontare delle spese sostenute per la lotta attiva e la stima dei danni al soprassuolo e al suolo;
15. Non possono formare oggetto di sanatoria edilizia (condono edilizio) le opere abusive realizzate sopra e sotto il soprassuolo boschivo o i pascoli che siano stati distrutti o danneggiati per cause naturali o atti volontari ovvero, siano stati percorsi dal fuoco, per le quali sono state presentate le domande di regolarizzazione ai sensi del capo IV della Legge 28/02/1985, n° 47, dell'art. 39 della Legge 23/12/1994, n° 724 e dell'art. 32 del DL 30/09/2003, n° 269 convertito, con modificazioni dall'art. 1, della Legge 24/11/2003, n° 326;
16. Infine nei casi ivi previsti, si applicano le sanzioni penali previste dagli artt. 423, 423 bis, 424, 425 e 449 del vigente C. P.

Latronico li 16/05/2022



IL SINDACO
Fausto Alberto DE MARIA